

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 268)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGAMASCO, VERONESI, BONALDI, BIAGGI e D'ANDREA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1968

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 263, riguardante il riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 ed alle guerre precedenti

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, da tempo si sentiva la necessità di dare un riconoscimento morale e materiale ai nostri valorosi combattenti della guerra 1914-18.

Purtroppo l'aspettativa degli interessati e la volontà della Nazione sono state disattese per lungo tempo. Solo recentemente con la legge 18 marzo 1968, n. 263, si sono trovate per volontà unanime del Parlamento le risorse finanziarie necessarie per concedere questo giusto riconoscimento. Tuttavia, nonostante la volontà di molti parlamentari, il provvedimento nasceva gravemente limitato sia per quanto riguarda il campo di azione sia per quanto riguarda il contenuto finanziario. Infatti la legge prevede che l'assegno annuo vitalizio venga concesso esclusivamente agli ex combattenti della guerra 1915-18 che non godano praticamente di alcun reddito, in quanto non debbono raggiungere il minimo imponibile. Per di più l'assegno viene fissato in una misura del tutto irrisoria, 60 mila lire annue, inadeguata sia a rappresentare un tangibile riconoscimento dei sacrifici compiuti a servizio della patria dagli ex combattenti sia, ancor più, a rappresentare un sussidio per coloro che

si trovano in disagiate condizioni economiche molte volte proprio per le traversie attraversate durante il periodo di guerra.

In pratica non si è abbracciata nè la via di concedere un tangibile riconoscimento a tutti gli ex combattenti nè quella di sostenere i più deboli. A noi sembra che una simile limitazione svuoti completamente la natura del provvedimento ed impedisca allo stesso di rappresentare quel riconoscimento dei valori spirituali e morali che con esso si volevano esaltare.

Poichè la schiera degli ex combattenti ancora viventi è assai modesta, a noi sembra che la collettività nazionale possa e debba fare uno sforzo per estendere il riconoscimento a tutti gli ex combattenti, indipendentemente dalla loro situazione economica, e ciò soprattutto perchè l'assegno deve rappresentare, e il suo ammontare lo dice chiaramente, semplicemente un riconoscimento tangibile dei sacrifici degli ex combattenti e non un assegno di sussistenza che dovrebbe avere altre caratteristiche e comunque dovrebbe essere assai più adeguato alle necessità cui intende far fronte.

Un altro problema che il provvedimento, in questo caso non per mancanza di mezzi finanziari, ma esclusivamente per dimenticanza, non ha risolto è quello degli ex combattenti ormai deceduti. Non molte sono le persone che vivono nel ricordo dei loro cari caduti nella guerra 1914-18 o che, sopravvissute a questa, lasciarono successivamente a vedove e a figli una eredità di valori e di ideali non sopiti da mantenere ed esaltare.

Anche coloro che sono deceduti sono stati dei valorosi combattenti e i figli o le vedove ne conservano ancora il ricordo e vorrebbero che anche ad essi fosse dato un riconoscimento onorifico costituito dalla onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto, istituito con la legge n. 263 del 1968.

Noi pensiamo che sia giusto, qualora gli orfani e le vedove ne facciano richiesta, concedere anche a questi ex combattenti l'onorificenza alla memoria in modo da esaltarne nell'ambito familiare le virtù e la dedizione alla Patria.

Appunto per risolvere questi due problemi vi sottoponiamo alla approvazione il presente disegno di legge, il quale all'articolo 1 prevede la concessione alla memoria della onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto ai combattenti della guerra 1914-18 deceduti, mentre con l'articolo 2 estende a tutti gli ex combattenti viventi l'assegno vitalizio annuo di lire 60 mila, indipendentemente dalle loro condizioni economiche. Con l'articolo 3 si provvede alla copertura che riteniamo di modesta entità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è aggiunto il seguente comma:

« L'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto può essere concessa alla memoria qualora ne facciano richiesta i genitori, la vedova o gli orfani ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è sostituito dal seguente:

« Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto viventi è concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000 ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per il 1968 con il maggior gettito delle entrate tributarie rispetto alle previsioni di bilancio e per il 1969 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.